



Commento relativo all'

ordinanza del DFI sui procedimenti tecnologici e sugli ausiliari tecnologici atti al trattamento di derrate alimentari (OPrTec)

I. Situazione iniziale

Attualmente nel diritto in materia di derrate alimentari determinati procedimenti tecnologici per prolungare la conservabilità e per aumentare la sicurezza igienico-microbiologica sono considerati procedimenti secondo l'articolo 19 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) e possono quindi essere utilizzati senza autorizzazione, mentre altri nuovi procedimenti sono stati autorizzati sulla base dell'articolo 20 ODerr. Già da molto tempo si è previsto di specificare in un'ordinanza determinati procedimenti soggetti ad autorizzazione e di considerarli quindi globalmente autorizzati. La presente ordinanza attua tale idea.

Al momento gli enzimi alimentari non definiti e non utilizzati come additivi alimentari non sono disciplinati o lo sono come coadiuvanti tecnologici, mentre i residui ammessi di solventi da estrazione sono contenuti nell'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE; RS 817.021.23). Gli enzimi e i solventi da estrazione sono ora disciplinati insieme in un'ordinanza, la quale punta a ridurre l'incertezza giuridica per la valutazione e l'ammissione di enzimi alimentari e a eliminare gli ostacoli tecnici al commercio con l'UE in questo settore.

L'UE ha disciplinato determinati procedimenti tecnologici, emanato disposizioni sui solventi da estrazione (direttiva 2009/32/CE¹) e, con il regolamento (CE) n. 1332/2008², introdotto regolamentazioni sugli enzimi. L'emanazione della presente ordinanza permette un adeguamento al diritto UE, applicando gli stessi requisiti da essa previsti.

¹ Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3.

² Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97, GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.

II. Commento alle singole disposizioni

Art. 1

Specifica l'oggetto e il campo d'applicazione dell'ordinanza. Essa si applica agli enzimi aggiunti a una derrata alimentare per esercitare una funzione tecnologica nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell'imballaggio, nel trasporto o nel deposito (cosiddetti enzimi alimentari) e anche quando essi sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici. Il campo di applicazione non riguarda gli enzimi non aggiunti a una derrata alimentare per esercitare una funzione tecnologica ma destinati al consumo, come ad esempio quelli a fini nutrizionali e per migliorare la digestione. Non riguarda neppure le colture di microrganismi impiegate solitamente nella produzione di derrate alimentari (ad esempio formaggio, vino) e che possono produrre enzimi.

Art. 2

Sono qui descritte le definizioni impiegate nella presente ordinanza. Si applicano inoltre quelle inserite nella nuova legge sulle derrate alimentari e nella nuova Oderr (nODerr).

Art. 3

Durante l'applicazione di tutti i procedimenti e trattamenti tecnologici atti a prolungare la conservabilità e ad aumentare la sicurezza igienico-microbiologica delle derrate alimentari va anzitutto posta attenzione al fatto che le derrate alimentari trattate rimangano ineccepibili per la salute e che siano influenzate il meno possibile. Entrambi questi elementi vanno specificatamente considerati anche nell'ambito del controllo autonomo, vale a dire che devono essere inseriti anche nel sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Per determinati procedimenti e trattamenti si applicano inoltre ulteriori requisiti, elencati all'allegato 2.

Art. 4

Ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 nODerr il trattamento delle derrate alimentari con radiazioni ionizzanti è soggetto ad autorizzazione. La regolamentazione delle specificità per il rilascio dell'autorizzazione e dei requisiti per l'irradiazione è attribuita al DFI (art. 28 cpv. 5 nODerr). Nella presente disposizione e all'allegato 3 ci si avvale di tale delega di competenze.

Art. 5

La disposizione rimanda all'allegato 4, nel quale sono elencati i procedimenti ammessi per il trattamento di derrate alimentari di origine animale con procedimenti di decontaminazione superficiale. È escluso da ciò il convenzionale risciacquo con acqua potabile.

Art. 6

Ai sensi dell'allegato 2 parte A numero 1 dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID) la denominazione di una derrata alimentare deve essere integrata da indicazioni sullo stato fisico della stessa o sullo specifico trattamento al quale è stata sottoposta nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore. Ad attuazione di questo principio e per ragioni di certezza del diritto, nella presente ordinanza si fissa che tutte le derrate alimentari trattate con un procedimento di cui all'ordinanza stessa devono essere contrassegnate (ad esempio con «trattate con ozono», «trattate con cloro», «trattate con UV» oppure «trattate ad alta pressione»).

Art. 7

Secondo il regolamento dell'UE sugli enzimi (regolamento (CE) n. 1332/2008) deve essere previsto un elenco contenente gli enzimi che possono essere immessi sul mercato, che attualmente però non è ancora disponibile. Finché l'elenco non sarà disponibile è possibile utilizzare enzimi conformemente alla buona prassi di fabbricazione (BPF). Per il rimanente vanno osservate le condizioni di cui al capoverso 2.

Art. 8

Viene fatto rimando all'allegato 1 nel quale sono elencati i solventi da estrazione e le quantità massime di residui ammessi, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegati. Tale allegato deve essere costantemente adeguato al diritto UE.

Art. 9

Affinché i preparati di enzimi possano essere consegnati come tali ai consumatori conformemente alle disposizioni, oltre agli obblighi di caratterizzazione sanciti nell'OID è necessario osservarne altri specifici ivi definiti.

Art. 10

Nella pratica vengono immessi in commercio molti enzimi quali semilavorati, preparati di enzimi o in commistione con altre derrate alimentari o altri additivi. Per permettere ai fabbricanti un utilizzo e una caratterizzazione corretti di un enzima, vengono fissate le informazioni minime da fornire insieme al semilavorato.

Art. 11

Viene attribuito all'USAV l'incarico di adeguare gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera. In relazione a ciò, l'Ufficio ha anche la possibilità di stabilire termini transitori.

Art. 12

La presente ordinanza entra in vigore in contemporanea con la nuova legge sulle derrate alimentari e le relative ordinanze fondate sulla stessa.

Per le nuove disposizioni transitorie si applica l'articolo 95 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr).

Allegati

Allegato 1

Contiene un elenco positivo dei solventi da estrazione ammessi, che possono essere impiegati esclusivamente secondo le prescrizioni qui inserite. Attualmente le quantità massime sono ancora disciplinate nell'OSoE. Il cambio organizzativo comporta che, data la futura abrogazione di questa ordinanza che disciplina tutti i residui (che sarà suddivisa in singoli settori, in linea con il diritto UE), le quantità massime siano ora elencate nelle singole ordinanze settoriali.

Allegato 2

Vi sono inseriti quei procedimenti tecnologici per il trattamento di derrate alimentari ai quali si applicano ulteriori prescrizioni oltre ai requisiti di cui all'articolo 3. Anche se tali procedimenti sono utilizzati da molto in Svizzera, non vi erano finora requisiti specifici a riguardo.

Allegato 3

Contiene le prescrizioni tecniche per l'irradiazione di derrate alimentari.

Allegato 4

L'elenco dell'allegato cita i procedimenti ammessi secondo l'articolo 5 e ne fissa condizioni e limiti di impiego.